

Considerate la gravità e la durata delle condotte collusive identificate, l'Autorità ha comminato a Lottomatica e a Sisal una sanzione, rispettivamente, di 8 e di 2,8 milioni di euro.

Il ruolo dei consorzi di tutela della qualità

Negli anni passati, in numerose occasioni, l'Autorità era intervenuta per reprimere i comportamenti dei consorzi a denominazione di origine che, con l'obiettivo dichiarato di tutelare la qualità, in realtà introducevano vincoli quantitativi sulle produzioni dei consorziati, così da mantenere prezzi ingiustificatamente elevati.

Nel corso del 2004 l'Autorità è intervenuta nei confronti di due delibere adottate dal Consorzio Grana Padano che garantivano ai consorziati sussidi particolarmente elevati a condizione che fossero mantenute le quote storiche di produzione e imponevano loro obblighi informativi particolarmente incisivi volti a consentire un più efficace controllo sul rispetto di predeterminati tetti quantitativi³⁰. Entrambe le intese avevano l'effetto di mantenere artificialmente elevati i prezzi del Grana Padano, senza produrre alcun vantaggio per i consumatori. L'Autorità, in considerazione della gravità della violazione, ha deliberato di comminare una sanzione che, dovendo per legge correlarsi al fatturato del solo consorzio, è stata complessivamente modesta e pari a 120 mila euro. Viceversa nello stesso procedimento, l'Autorità ha autorizzato l'adozione di un meccanismo di finanziamento delle spese pubblicitarie considerate necessarie per riposizionare in termini qualitativi il Grana Padano, dopo che nel corso dell'istruttoria il consorzio si era impegnato a modificare i criteri di ripartizione di tali spese al fine di eliminare gli effetti disincentivanti rispetto a eventuali incrementi di produzione dei singoli consorziati.

5. Pubblicità ingannevole

La concorrenza tra produttori massimizza il benessere sociale a condizione che gli acquirenti siano sufficientemente informati circa le specifiche caratteristiche dei

³⁰ Decisione Consorzio Grana Padano, in Bollettino n. 26/2004.

diversi prodotti e dei rispettivi prezzi, così che, in relazione alle loro particolari necessità, possano effettivamente esercitare una scelta consapevole tra le diverse alternative disponibili sul mercato. Viceversa, la concorrenza cessa di essere efficace quando, in ragione di asimmetrie informative, i consumatori non reagiscono agli incrementi di prezzo riducendo gli acquisti o cambiando fornitore. In alcuni settori, specialmente in quelli tradizionalmente caratterizzati da monopoli legali, i consumatori non sono abituati a esercitare il loro potere di scelta e, in alcuni casi, devono essere attivamente incoraggiati. L'aver introdotto la portabilità del numero telefonico ha reso meno costoso per gli utenti cambiare gestore telefonico, favorendo così la concorrenza.

Più in generale, la politica del consumatore, nella misura in cui è volta a ridurre le asimmetrie informative tra compratori e venditori in merito alle caratteristiche dei prodotti oggetto dello scambio e alle alternative offerte dal mercato, persegue l'obiettivo di rendere più agevole il processo di scelta. Contemporaneamente la concorrenza nell'offerta trova nella maggior consapevolezza del consumatore un importante alleato, nel senso che una maggior informazione tende a ridurre le possibilità di esercitare il potere di mercato nei confronti di coloro che sono meno avvertiti.

Analoghi effetti positivi possono derivare dagli interventi volti alla repressione della pubblicità ingannevole. Le strategie delle imprese che adottano messaggi pubblicitari decettivi sono diversificate, ma sono tutte volte a influenzare i consumatori poco informati, facendo loro pagare un prezzo eccessivamente elevato rispetto alla qualità effettivamente offerta. Tutela della concorrenza e repressione della pubblicità ingannevole si integrano pertanto l'una con l'altra, risultando entrambe funzionali a ridurre le possibilità di sfruttamento del potere di mercato nei confronti dei consumatori.

Soprattutto nei casi in cui la decisione di acquisto non è fondata sull'esperienza conseguita da acquisti ripetuti, l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario è particolarmente dannosa perché indirizzata a convincere il consumatore ignaro, consapevolmente prospettandogli un prodotto diverso da quello effettivamente venduto. Sono comprese in questa categoria le situazioni nelle quali si è prospettato un pacchetto turistico difforme da quello effettivo, quando i prodotti estetici non sono efficaci come promesso o la qualità dei corsi di formazione è inferiore a quella presentata. La pubblicità ingannevole è diffusa anche in presenza di prodotti o servizi caratterizzati da acquisti ripetuti, ma soprattutto nelle situazioni in cui le effettive possibilità di scelta del consumatore si riducono una volta che un contratto sia stato firmato. Per esempio, nel

pubblicizzare i propri servizi telefonici, molte imprese tendono a nascondere i costi complessivamente associati a una tariffa, fiduciose che, una volta che il cliente abbia firmato il contratto, sia più difficile cambiare gestore, anche per l'onerosità dei costi di transazione non completamente eliminati dagli obblighi di trasferibilità del numero.

Frequenti violazioni sono state registrate anche nei mercati finanziari, dove una corretta e comprensibile informazione sulle caratteristiche dei prodotti offerti è essenziale per favorire l'accesso dei consumatori al mercato. In particolare, nel pubblicizzare le condizioni a cui il credito viene fornito, soprattutto il credito collegato all'acquisto di altri prodotti, i messaggi pubblicitari tendono ad ampliare sensibilmente la nozione di prestito a tasso zero a situazioni nelle quali le condizioni del credito risultano invece assai onerose. Soprattutto in considerazione della significativa appetibilità con cui offerte di questo tipo vengono prospettate ai consumatori, l'Autorità ritiene particolarmente importante una informazione completa degli effettivi costi del credito, anche in considerazione del fatto che in questi casi una campagna pubblicitaria decettiva può produrre danni per i consumatori, anche economicamente assai rilevanti.

L'Autorità ha sempre prestato particolare attenzione alla pubblicità non trasparente, ovvero alla pubblicità artatamente inserita negli articoli giornalistici o nei film. Finora la pubblicità all'interno di filmati cinematografici e televisivi era vietata. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che ha riformato la disciplina in materia di attività cinematografiche, e il successivo decreto ministeriale di attuazione del 30 luglio 2004 hanno colmato una lacuna, prevedendo che i film possono contenere inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo. Tuttavia, in analogia a quanto deve avvenire per gli articoli a stampa, la norma prevede, accogliendo al riguardo i suggerimenti dell'Autorità, che lo spettatore sia informato in maniera chiara e precisa della partecipazione ai costi di produzione del film da parte dei committenti del messaggio pubblicitario.

Nell'esperienza dell'Autorità i principali problemi applicativi della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa non derivano dalla sua severità, bensì dall'assenza di un efficace effetto di deterrenza. Al riguardo, l'Autorità ha più volte sollecitato il legislatore a prevedere, accanto al divieto di ulteriore diffusione dei messaggi ritenuti ingannevoli o illeciti e agli ordini imposti all'operatore di pubblicare dichiarazioni rettificative, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

La recente approvazione della legge 6 aprile 2005, n. 49, recante “Modifiche all’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione” introduce anche per la pubblicità ingannevole la potestà di comminare sanzioni, rendendo così più efficaci i rimedi posti in essere dall’Autorità e accrescendo, a vantaggio dei consumatori meno sofisticati, la capacità dissuasiva della norma.

In particolare, il provvedimento normativo prevede, in caso di violazione delle norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, la possibilità di comminare sanzioni pecuniarie, particolarmente elevate nei casi in cui la pubblicità ingannevole riguardi prodotti pericolosi o sia rivolta ai minori.

Inoltre, la nuova normativa pone degli obblighi nei confronti dell’operatore pubblicitario radio-televisivo che non fornisca all’Autorità il messaggio segnalato. Finora, a fronte di un rifiuto, l’Autorità era costretta ad archiviare la denuncia per improcedibilità. Allo stato si potrà sanzionare l’operatore pubblicitario che non abbia soddisfatto una richiesta, ovvero acquisire il messaggio tramite ispezione.

Infine, l’operatore pubblicitario che, nonostante la diffida dell’Autorità abbia continuato a diffondere il messaggio ingannevole, non verrà più segnalato al giudice penale competente, con il rischio che l’indagine giunga a conclusione solo dopo qualche anno. Sarà l’Autorità stessa che, di fronte alla accertata inottemperanza, potrà irrogare una ulteriore sanzione pecuniaria, fino a disporre, in caso di reiterata inottemperanza, la sospensione dell’attività dell’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

6. Sviluppi comunitari, riforma della normativa nazionale e convergenza

Una delle principali ragioni per cui la normativa italiana sulla concorrenza è stata fin dall’entrata in vigore della legge in grado di indirizzare le imprese verso comportamenti virtuosi è la sua origine comunitaria. Non solo le previsioni normative di natura sostanziale riflettono integralmente quelle europee, ma soprattutto l’interpretazione della legge è vincolata al rispetto dei principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. La legge pertanto, pur nata relativamente tardi, atteso che l’Italia è stata uno degli ultimi Stati membri ad adottare

una normativa nazionale antitrust, ha potuto beneficiare di una giurisprudenza comunitaria ultratrentennale. Molti concetti, dalla nozione d'impresa, al mercato rilevante, alla posizione dominante, alla definizione di restrittività non hanno dovuto essere rielaborati a livello nazionale e, rispetto ad altre autorità di concorrenza, l'Autorità italiana ha potuto fondarsi, fin dall'avvio, su basi giurisprudenziali già solide.

Peraltro, il vincolo interpretativo comunitario rappresenta la principale, anche se non l'unica, previsione che salvaguarda l'indipendenza dell'Autorità e di tutto il processo di tutela della concorrenza in Italia. L'obbligo di conformarsi ai principi comunitari è una previsione essenziale che, grazie al legislatore italiano, per la prima volta è stata inserita in una legge antitrust nazionale e che poi è stata ripresa da molti paesi, inclusi il Regno Unito e la Germania. E' un peccato che l'Italia, che ha varato la prima legge antitrust pienamente europea nel 1990, costituendo al riguardo un punto di riferimento per tutti gli altri Stati membri che si sono poi adeguati allo *standard* italiano, non abbia prontamente recepito i principi della modernizzazione recentemente adottati a livello europeo e seguiti dalla maggior parte delle giurisdizioni nazionali³¹.

Si tratta di modifiche di natura procedurale che incrementano sensibilmente l'efficienza dell'azione amministrativa, soprattutto nella repressione delle violazioni più gravi della normativa antitrust. Quasi tutti gli Stati membri hanno modificato le loro leggi nazionali allineandosi al nuovo *standard* comunitario o stanno per farlo in tempi brevi. Solo in cinque paesi, tra cui l'Italia, è ancora rimasta in vigore l'originaria normativa. Trattasi di un'omissione assai dannosa per l'immagine dell'Autorità italiana perché ne influenza negativamente le possibilità di cooperazione all'interno della rete europea delle autorità di concorrenza. Va infatti sottolineato che l'Italia è il solo grande Paese europeo a non avere iniziato il processo di riforma.

Non si tratta di modifiche né sostanziali né complesse. Innanzitutto, il regolamento comunitario n. 1/2003 ha adottato il criterio dell'eccezione legale secondo il quale le intese restrittive della concorrenza esentabili sono lecite e valide senza la necessità di una preventiva autorizzazione. Inoltre, la Commissione ha ora il potere di imporre alle parti rimedi strutturali nei casi di violazione degli articoli 81 e 82, così da poter eliminare fin dall'origine gli incentivi a violare la normativa antitrust. Essa ha,

³¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUUE L 1/1 del 4 gennaio 2003.

altresì, la possibilità di chiudere i procedimenti accettando e rendendo vincolanti gli impegni eventualmente proposti dalle parti. Vengono, infine, sensibilmente rafforzati i poteri ispettivi, consentendo alla Commissione di poter accedere anche ai domicili privati del personale delle imprese. Sono accentuati i poteri sanzionatori, in particolare calibrando le sanzioni delle associazioni d'impresa sul fatturato del mercato su cui la violazione produce i suoi effetti, rendendone finanziariamente corresponsabili gli associati.

Le previsioni del regolamento n. 1/2003 sono pienamente esercitabili dalla Commissione nei confronti di operatori italiani. Il mancato adeguamento della legge nazionale ostacola l'Autorità nell'esercizio di questi stessi poteri e la indebolisce nel rapporto con la Commissione, con le autorità nazionali degli Stati membri e con quelle dei paesi terzi candidati. In linea con il rango costituzionale recentemente riconosciuto alla tutela della concorrenza nel nostro ordinamento, l'auspicio è che il legislatore nazionale provveda con sollecitudine a una riforma della normativa, assicurandone la piena convergenza e armonizzazione con il nuovo quadro comunitario.

7. La rete internazionale della concorrenza e l'assistenza tecnica

L'esperienza europea, e soprattutto il rilievo delle tematiche della concorrenza nella costruzione del mercato interno, sono un esempio unico al mondo in cui apertura dei mercati e concorrenza sono pienamente integrati. L'Europa ha compreso, persino prima di alcuni grandi Stati federali, che, se si eliminano le barriere tariffarie al commercio interstatale, occorre anche evitare che, tramite pratiche private, le imprese reintroducano queste stesse restrizioni, segmentando nuovamente i mercati. Le norme antitrust sovranazionali consentono di reprimere comportamenti restrittivi che altrimenti potrebbero sfuggire al semplice controllo nazionale e di adeguare eventuali rimedi alla globalità degli effetti da essi originati.

Al di fuori dell'Unione europea non esistono soluzioni complessive concordate a livello internazionale. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, alcune importanti iniziative cercano di porre rimedio alle difficoltà di applicare le normative antitrust alle pratiche d'impresa che incidono sui mercati globali. E' ormai chiaro che un'efficace repressione delle condotte dagli effetti transfrontalieri trova limitazioni consistenti nelle

difficoltà che ciascun paese incontra nella concreta applicazione della legge nazionale a illeciti che, pur avendo effetti nel proprio territorio, traggono origine da comportamenti posti in essere in altre giurisdizioni.

Una prima iniziativa volta a imporre un minimo comune denominatore alla pluralità di normative antitrust esistenti al mondo veniva presa nel 1996 nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Su proposta della Commissione europea, la conferenza intergovernativa di Singapore stabiliva la costituzione di un gruppo di lavoro che nei due anni successivi avrebbe dovuto affrontare la questione dei possibili contenuti di un negoziato commerciale multilaterale in materia di concorrenza. Dopo che il mandato del gruppo è stato rinnovato per due volte, l'opposizione di numerosi paesi in via di sviluppo, che ritenevano di non conseguire alcun vantaggio da un accordo multilaterale sulla concorrenza, nonché le riconosciute difficoltà di individuare il contenuto preciso di un eventuale negoziato, hanno condotto nel 2004 all'abbandono del progetto.

Più di ottanta paesi al mondo hanno finora adottato una normativa a tutela della concorrenza. Il fallimento, sia pure temporaneo, del progetto presso l'OMC ha lasciato irrisolte le problematiche originate dalla mancata convergenza delle previsioni sostanziali contenute in queste normative e soprattutto quelle collegate alla difformità con cui esse sono applicate e interpretate. La soluzione è per adesso confinata alle iniziative bilaterali di cooperazione e alla realizzazione di una convergenza di natura volontaria.

Gli accordi bilaterali di cooperazione vengono conclusi tra autorità di concorrenza legate da un rapporto di reciproca fiducia, per esempio in merito al mantenimento della confidenzialità delle informazioni eventualmente scambiate e al rispetto dei fondamentali diritti di difesa. Il loro obiettivo è di facilitare la repressione delle pratiche anticoncorrenziali che producono effetti su una pluralità di mercati e di facilitare il controllo sulle operazioni di concentrazione multigiurisdizionali. I paesi in via di sviluppo, caratterizzati da assetti istituzionali generalmente meno garantisti, sono praticamente esclusi da queste iniziative.

La Rete Internazionale della Concorrenza (International Competition Network, ICN), creata nell'ottobre 2001, persegue al riguardo l'obiettivo della convergenza volontaria, incentivando i diversi paesi ad adottare *standard* di riferimento comuni, così

da promuovere, a vantaggio delle imprese, la trasparenza, la tempestività e la prevedibilità delle decisioni antitrust. Fin dalla conferenza inaugurale di Napoli del settembre 2002, l'ICN ha cercato di svolgere questo compito approvando raccomandazioni specifiche e principi generali da seguire nell'applicazione della normativa antitrust. L'attività della Rete si è sviluppata affrontando una pluralità di temi, ciascuno affidato a un gruppo di lavoro distinto: le modalità per semplificare e snellire l'attività di controllo delle concentrazioni multigiurisdizionali; le iniziative da assumere nell'attività di promozione della concorrenza; la soluzione del complesso rapporto con le autorità di regolazione e, più in generale, l'identificazione dei confini dell'applicazione antitrust nei settori regolati; la previsione degli strumenti investigativi da utilizzare nella repressione dei cartelli di prezzo e di spartizione dei mercati; l'individuazione dei meccanismi più appropriati per informare le imprese sui criteri sostanziali utilizzati nel controllo delle concentrazioni e le modalità con cui creare autorità di concorrenza rigorose ed efficaci.

L'Autorità italiana ha svolto un ruolo attivo nell'ICN, peraltro guidando il gruppo di lavoro sulle applicazioni antitrust nei settori regolati e quello per la messa a punto dello statuto della Rete. In entrambi i casi l'azione dell'Autorità ha svolto un ruolo attivo, soprattutto per promuovere la partecipazione dei paesi in via di sviluppo, nel convincimento che per i paesi industriali esistessero altre opportunità di cooperazione e di scambio. Non è facile trovare un terreno comune di dialogo tra autorità che nei fatti appaiono molto diverse, in considerazione dell'ambiente politico e culturale in cui operano, anche se poi applicano leggi assai simili tra loro. Tuttavia, a dimostrazione delle potenzialità dell'ICN e dei benefici che da essa si possono trarre, la presenza alle conferenze annuali è molto ampia e qualificata, e si avvale, anche in assenza di vasti programmi di finanziamento, della partecipazione dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, le raccomandazioni che finora sono state adottate hanno già trovato applicazione concreta in numerose giurisdizioni.

L'impegno dell'Autorità nell'assistenza tecnica si è manifestato attraverso numerosi altri canali. Da anni l'Autorità partecipa ai programmi comunitari volti ad accompagnare verso l'adesione all'Unione europea i paesi candidati e condivide le proprie esperienze nell'applicazione della normativa antitrust con numerosi paesi in via di sviluppo.

Nella Repubblica Ceca, l'Autorità ha concluso nel 2004 un progetto biennale di gemellaggio con l'ufficio della concorrenza di Brno che ha consentito di stabilire legami profondi tra due istituzioni che cooperano adesso alla comune costruzione europea. In Romania, l'Autorità ha in corso un progetto di gemellaggio, sempre biennale, con il Consiglio della concorrenza che si concluderà nel luglio 2005. La presenza a Bucarest di un Consigliere pre-adesione italiano, dirigente distaccato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha creato le condizioni per una stretta collaborazione tra le due istituzioni. L'Autorità italiana ha svolto un ruolo di guida nella definizione dei percorsi di riforma della normativa e di rafforzamento del Consiglio della concorrenza romeno, contribuendo così significativamente alla recente chiusura del Capitolo concorrenza che, a sua volta, ha consentito alla Commissione di dichiarare che la Romania ha realizzato una funzionante economia di mercato, aprendo la strada all'accesso del paese all'Unione europea nel 2007. L'Autorità si è infine aggiudicata un progetto di gemellaggio di un anno con l'autorità di concorrenza bulgara che dovrebbe iniziare in autunno.

Da alcuni anni l'Autorità rinnova un protocollo d'intesa con l'Autorità antitrust della Federazione Russa e prepara ogni anno, in collaborazione con l'OCSE, un programma di formazione per i funzionari russi. Per il 2004, l'Autorità ha organizzato un programma di assistenza tecnica per i paesi balcanici che prevede un incontro a Roma dei Presidenti delle autorità di concorrenza e, successivamente, un seminario di formazione a Bucarest. Il programma è stato approvato dal Ministero degli Esteri e finanziato sui fondi della legge 26 febbraio 2002, n. 212, "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale". L'Autorità è infine presente regolarmente alle iniziative degli organismi internazionali in materia di concorrenza, in particolare a quelle promosse dall'OCSE, dalla Conferenza per il Commercio e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCTAD) e dalla Banca Mondiale.

8. Conflitto d'interessi

Con l'entrata in vigore della legge 20 luglio 2004, n. 215, "Norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi", all'Autorità sono state conferite le funzioni di accertamento e di verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi in

cui dovessero versare i titolari di cariche di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400). La legge prescrive che l'Autorità presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza. La prima di queste relazioni viene presentata al Parlamento contemporaneamente a questa relazione generale sull'attività svolta. Pertanto, in questo capitolo la rappresentazione dell'attività in materia di conflitto d'interesse è necessariamente succinta e limitata alla descrizione degli aspetti normativi.

La legge n. 215/04 contiene, all'articolo 2, una dettagliata disciplina delle situazioni di incompatibilità ricorrenti nei casi di assunzione, da parte di un titolare di carica di governo, di cariche, uffici, attività, impieghi o lavori che sono, per le loro caratteristiche, incompatibili con lo svolgimento dell'incarico stesso. Il titolare di carica deve dichiarare all'Autorità le eventuali situazioni di incompatibilità e, in un momento successivo, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali. Tali ultime dichiarazioni devono essere rese anche dal coniuge e dai parenti del titolare entro il secondo grado.

L'articolo 3 della legge n. 215/04 definisce due tipologie di conflitto di interesse. La prima ricorre quando il titolare partecipa all'adozione di un atto ovvero omette un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 (conflitto di interessi per incompatibilità). La seconda si verifica quando il compimento di un atto o l'omissione di un atto dovuto da parte del titolare hanno un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare stesso, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e delle imprese da essi controllate, in tal modo arrecando un danno all'interesse pubblico (conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio).

Infine, è prevista un'ulteriore ipotesi di violazione quando le imprese facenti capo al titolare di carica, al coniuge, ai parenti entro il secondo grado o a società da essi controllate pongano in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi e vi sia la prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto (articolo 6, comma 8 della legge n. 215/04).

Entro il termine previsto dalla legge n. 215/04 l'Autorità ha identificato i criteri di accertamento delle violazioni in materia di conflitto d'interesse e ha stabilito le

relative procedure istruttorie. In particolare il regolamento³², approvato nel novembre 2004, prevede che nell'accertare l'incidenza specifica e preferenziale l'Autorità prenda in considerazione qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, possa essersi determinato nel patrimonio del titolare, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e delle imprese da essi controllate, anche se l'azione di governo è formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti. Infine, con riferimento alla definizione del danno per l'interesse pubblico, il regolamento prevede che esso si realizzi in due circostanze tipiche: a) nei casi in cui l'atto o l'omissione del titolare della carica di governo siano idonei ad alterare a suo vantaggio o dei suoi parenti entro il secondo grado il corretto funzionamento del mercato; b) nei casi in cui il vantaggio specifico e preferenziale dipenda da un atto o da un'omissione manifestamente ingiustificata in relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l'azione di governo.

³² Regolamento concernente i “Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della Legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi”, in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 2004.

PAGINA BIANCA

Parte II

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2004, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono state valutate 612 operazioni di concentrazione, 61 intese, 24 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità			
	2003	2004	gennaio-marzo 2005
Intese	54	60	2
Abusi	14	24	2
Concentrazioni fra imprese indipendenti	577	612	117
Separazioni societarie	18	14	7
Indagini conoscitive	2	3	1
Inottemperanza alla diffida	-	3	1
Pareri alla Banca d'Italia	37	21	6

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2004 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata o non violazione per modifica accordi	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	26	12	22	60
Abusi di posizione dominante	23	1	-	24
Concentrazioni fra imprese indipendenti	521	-	91	612

Le intese esaminate

Nel 2004, sono stati portati a termine 12 procedimenti istruttori aventi a oggetto intese tra imprese¹. In sei casi, i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento del divieto di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90². Due casi si sono conclusi con l'accertamento della non violazione del divieto di intese restrittive a seguito della modifica degli accordi³. In quattro casi, l'Autorità ha concesso un'autorizzazione in deroga al divieto di intesa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90⁴.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo pari a circa 55 milioni di euro⁵.

In quattro casi, l'avvio dell'istruttoria è stato deliberato sulla base di segnalazioni e denunce pervenute all'Autorità da parte della Guardia di Finanza nonché di clienti o concorrenti delle società cui è stata contestata l'infrazione⁶; in sette casi, le

¹ GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI; ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA; FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA; PHILIPS MORRIS ITALIA-RIVENDITE DI TABACCHI; MERCATO DEL CALCESTRUZZO; FIAVET EMILIA ROMAGNA-MARCHE-BLUVACANZE-FIAVET LOMBARDIA; CARTASì-AMERICAN EXPRESS; CONSORZIO GRANA PADANO; LOTTOMATICA-SISAL; ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA; RAS-GENERALI/IAMA CONSULTING; ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA. Il caso GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI, la cui istruttoria si è conclusa nel primo trimestre del 2004, è stato già descritto nella Relazione annuale dello scorso anno.

² GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI; MERCATO DEL CALCESTRUZZO; FIAVET EMILIA ROMAGNA-MARCHE-BLUVACANZE-FIAVET LOMBARDIA; LOTTOMATICA-SISAL; ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA; RAS-GENERALI/IAMA CONSULTING.

³ PHILIPS MORRIS ITALIA-RIVENDITE DI TABACCHI; ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA.

⁴ ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA; FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA; CARTASì-AMERICAN EXPRESS; CONSORZIO GRANA PADANO.

⁵ GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI; MERCATO DEL CALCESTRUZZO; FIAVET EMILIA ROMAGNA-MARCHE-BLUVACANZE-FIAVET LOMBARDIA; CONSORZIO GRANA PADANO; LOTTOMATICA-SISAL; ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA.

⁶ GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI; MERCATO DEL CALCESTRUZZO; FIAVET EMILIA ROMAGNA-MARCHE-BLUVACANZE-FIAVET LOMBARDIA; ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA.